

STATUTO

STREKHOUSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA XX SETTEMBRE
21

Numero REA: OR - 139190

Codice fiscale: 01211110950

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato all'atto rep. n. 22997/9854	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	- ARTICOLO 1 -	
	COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1,	
	lettera b) della legge 381/91, è costituita, con sede	
	nel comune di Oristano la Società Cooperativa deno-	
	minata:	
	"Strekhouse - Società Cooperativa Sociale Onlus"	
	Nei modi di legge potranno essere istituite sedi se-	
	condarie, succursali e rappresentanze anche altrove.	
	Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle	
	norme del Titolo VI del C.C. sulle società cooperative	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	- ARTICOLO 2 -	
	DURATA	
	La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea dei soci.	
	SCOPO - OGGETTO	
	- ARTICOLO 3 -	
	SCOPO MUTUALISTICO.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il prin-	

	cipio della mutualità prevalente senza fini di specu-	
	lazione privata ed ha per scopo: quello di ottenere	
	tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa,	
	occupazione lavorativa e miglioramento delle condizio-	
	ni economiche, sociali e professionali per i propri	
	soci.	
	In modo particolare la società ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale anche attraver-	
	so l'inserimento lavorativo, in attività diverse (a-	
	gricole, industriali, artigianali, commerciali, di	
	servizi), di persone svantaggiate, indicate dalla leg-	
	ge 08.11.1991 n° 381 art. 4 e dalla Legge Regionale n.	
	16 / 1997 art. 24, ed eventuali modificazioni ed inte-	
	grazioni, creando anche per tali soggetti occupazione	
	lavorativa alle migliori condizioni possibili.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperati-	
	ve Italiane.	
	- ARTICOLO 4 -	
	OGGETTO SOCIALE.	
	La cooperativa si pone come obiettivo quello di creare	
	occasioni di lavoro per persone svantaggiate ed emar-	
	ginate, per dare ad esse dignità di appartenenza nel	
	contesto sociale.	

	Considerata l'attività mutualistica della società,	
	così come definita all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa può	
	svolgere per conto proprio o per conto di enti pub-	
	blici e privati, le attività nei seguenti settori:	
	Settore Ristorazione:	
	- gestione di ristoranti di particolare richiamo e in-	
	teresse, pizzerie, birrerie, tavole calde, punti di	
	ristoro, fast food, mense aziendali e scolastiche, ne-	
	gozi alimentari, servizio di catering per privati, co-	
	munità, enti pubblici;	
	- organizzazione di feste e cerimonie. Consegna a do-	
	micilio dei pasti per famiglie e tutti coloro che ne	
	facciano richiesta;	
	- effettuare il servizio di somministrazione di ali-	
	menti e bevande;	
	Settore Servizi:	
	- svolgere i servizi di pulizia per enti pubblici e	
	privati;	
	- effettuare presso enti pubblici e privati lavori di	
	piccola manutenzione nel campo edile, idraulico ed e-	
	lettrico;	
	- eseguire per enti pubblici e privati lavori di ma-	
	nutenzione e cura del verde;	
	- effettuare per enti pubblici e privati il servizio	

	di disinfestazione e derattizzazione;	
	- effettuare la commercializzazione, il montaggio e la	
	manutenzione di pannelli solari e fotovoltaici;	
	- effettuare lo sgombero di appartamenti e di uffici,	
	traslochi, imballaggi di mobili e merci, nonché qual-	
	siasi altro lavoro di facchinaggio, magazzinaggio e	
	smistamento di merci;	
	- realizzare e gestire la preparazione e/o l'attività	
	di vendita al pubblico di prodotti tipici dell'arti-	
	gianato locale, della gastronomia e della cucina ti-	
	pica sarda e di altri prodotti in genere;	
	- effettuare il servizio di trasporto e accompagnamen-	
	to di persone sia normodotate che portatori di handi-	
	cap;	
	Settore Agricolo:	
	- coltivare in campo aperto o in serra di prodotti	
	biologici; colture di ortaggi, verdure; frutteti; con	
	vendita diretta al dettaglio o all'ingrosso dei pro-	
	dotti oppure, mediante trasformazione, conservazione	
	e confezionamento degli stessi;	
	Settore Artigiano:	
	- effettuare lavori di Imbiancatura; muratura, ripara-	
	zione infissi, e serrature; pulizia montaggio e smon-	
	taggio mobili, riparazioni elettriche e idrauliche;	
	Settore Commercio:	

	- provvedere alla vendita e alla commercializzazione	
	di tutti i prodotti sopra elencati, realizzati dalla	
	società o da terzi;	
	Settore servizi vari:	
	- gestione parcheggi auto in aree pubbliche e private;	
	raccolta di indumenti usati e di altri materiali rici-	
	clabili; servizi di lavanderia e stireria; gestione	
	canili;.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti, negozi	
	giuridici e concludere tutte le operazioni contrattua-	
	li di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, ne-	
	cessari alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di program-	
	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.1992, n° 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La società cooperativa potrà inoltre:	
	- acquistare, realizzare o prendere in affitto locali	
	per lo svolgimento della propria attività. Inoltre	
	potrà acquistare o prendere in affitto macchinari e	
	attrezzature utili e necessarie per il raggiungimento	
	degli scopi sociali;	

	- aderire a cooperative, società, consorzi ed organi-	
	smi che abbiano scopi simili a quelli della Società	
	e che siano integrativi di essi;	
	- assumere partecipazioni di altre imprese aventi sco-	
	po analogo, affine o connesso al proprio al fine di	
	investimento e potenziamento dell'attività aziendale.	
	L'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è	
	consentita, se per la misura e per l'oggetto della	
	partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanzia-	
	menti e i contributi disposti dall'Unione Europea,	
	dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della	
	Sardegna e da Enti Locali.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti.	
	SOCI	
	- ARTICOLO 5 -	
	SOCI ORDINARI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di socio tutte le perso-	
	ne fisiche, che, per professione, capacità effettiva	

	di lavoro, specializzazione professionale o attitudine	
	da formare con corsi oratici e teorici, possono parte-	
	cipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Ai sensi della L. 381/91 possono far parte della com-	
	pagine sociale anche i soci volontari che prestino la	
	loro attività gratuitamente nella misura massima della	
	metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in	
	una apposita sezione del libro dei soci.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, parteci-	
	pando alla formazione degli organi sociali e alla de-	
	finizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di svi-	
	luppo e alle decisioni concernenti le scelte strategi-	
	che, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale	
	e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati eco-	
	nomici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali anche in relazione al tipo e allo stato del-	
	l'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	I soci cooperatori stabiliscono con la propria adesio-	

	ne alla Cooperativa, o anche successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-	
	ma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra	
	la cooperativa ed i soci cooperatori saranno discipli-	
	nati da apposito regolamento interno approvato dal-	
	l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge	
	03.04.2001 n° 142 e successive modificazioni.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa, secondo la valutazione del consi-	
	glio di Amministrazione.	
	- ARTICOLO 6 -	
	SOCI VOLONTARI	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezio-	
	ne del libro soci e il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collet-	
	tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordi-	
	nato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	

	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base di parametri stabiliti dalla coope-	
	rativa sociale per la totalità dei soci.	
	ARTICOLO 7 -	
	CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La cooperativa prevede la categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3° del codice civile,	
	i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi i	
	soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o	
	al loro inserimento nell'impresa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne al momento dell'ammissione e in ogni caso non può	
	essere superiore ai cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto a partecipare alle sole assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	

	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovve-	
	ro rappresentati in assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nel Consiglio di Amministrazione del-	
	la Cooperativa e non godono dei diritti di cui al-	
	l'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.	
	Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristor-	
	ni.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11	
	del presente statuto, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico.	
	L'esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del	
	presente statuto può avvenire per:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, orga-	
	nizzativo e finanziario del suo inserimento nell'im-	
	presa;	
	c) il venir meno della ragionevole aspettativa di una	
	futura piena integrazione nella cooperativa;	
	d) il mancato conseguimento degli obiettivi formativi	

	alla base dell'ammissione;	
	e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine societaria;	
	f) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appar-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dal Consiglio di Amministrazione anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi pri-	
	ma della scadenza del predetto periodo, apposita do-	
	manda al Consiglio di Amministrazione che deve verifi-	
	care la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la delibera-	
	zione di esclusione.	
	- ARTICOLO 8 -	
	DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	

	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che	
	intende instaurare in conformità al presente statuto e	
	all'apposito regolamento.	
	Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle perso-	
	ne fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	f) - la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	g) - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e	
	la relativa deliberazione;	
	h) - la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	

	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	
	semblea, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	- ARTICOLO 9 -	
	OBBLIGHI DEL SOCIO	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	

	ti dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese generali;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	c) a contribuire al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, prestando la propria attività lavorativa in Coope-	
	rativa, in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comun-	
	que conformemente alle condizioni previste da regola-	
	mento interno.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La varia-	
	zione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	- ARTICOLO 10 -	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde con il recesso, esclusio-	

	ne, decadenza o per causa di morte.	
	- ARTICOLO 10 -	
	DECADENZA DA SOCIO	
	Decade da socio chi ha comunicato all'organo competen-	
	te la propria cessazione dal rapporto di lavoro in es-	
	sere o che abbia comunque risolto, per qualsiasi ra-	
	gione o causa, tale rapporto con la cooperativa.	
	- ARTICOLO 12 -	
	RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che anche temporaneamente non si trovi più in gra-	
	do di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società. Gli Amministratori devono esa-	
	minarla entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Ammi-	
	nistratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	gliamento della domanda.	

	- ARTICOLO 13 -	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal re-	
	golamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà del Consiglio di accordare al so-	
	cio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministra-	
	tori, si renda moroso nel versamento delle quote sot-	
	toscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contrat-	
	ti ad altro titolo verso la società;	
	e) che svolga attività in concorrenza con la coopera-	
	tiva, o che aderisca contemporaneamente ad altre coo-	
	perative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare	

	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorren-	
	ti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	f) che senza giustificato motivo, si rifiuta di pre-	
	stare la propria attività lavorativa o che nell'esecu-	
	zione di quest'ultima viola gli obblighi previsti dal	
	regolamento interno;	
	g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di la-	
	voro subordinato con la cooperativa, sia licenziato	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di la-	
	voro con la cooperativa diverso da quello subordinato,	
	questo sia risolto dalla cooperativa per sua inadem-	
	pienza.;	
	i) che in qualunque modo danneggia moralmente o mate-	
	rialmente la società, oppure fomenta dissidi o disor-	
	dini fra i soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale nei termini di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	- ARTICOLO 14	

	DELIBERE DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente fra tali due rapporti.	
	- ARTICOLO 15 -	
	LIQUIDAZIONE	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio.	
	La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutata.	
	La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.	
	- ARTICOLO 16 -	

	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180	
	giorni dalla data di decesso del de cuius, dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fron-	
	te alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, 2° e 3° comma del cod. civ.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la società subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione che ne accerta i requisiti, con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancan-	
	za si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutua-	
	listico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	

	successori per causa di morte e la società consenta la	
	divisione. La società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liqui-	
	dazione ai sensi dell'art. 14.	
	- ARTICOLO 17 -	
	TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPON-	
	SABILITA' DEI SOCI CESSATI	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	sociali in favore dei soci receduti o degli eredi del	
	socio deceduto, ove queste non siano state richieste	
	entro il termine massimo di cinque anni dalla data in	
	cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con de-	
	liberazione del Consiglio di Amministrazione alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 let-	
	tere b), c), d) ed e), sono tenuti al risarcimento di	
	eventuali danni causati alla società.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dall'eventuale rim-	
	borsio dei prestiti, il credito vantato dalla coopera-	

	tiva per il risarcimento danni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	- ARTICOLO 18 -	
	ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a €	
	25,00 e, nel complesso non superiori ai limiti di leg-	
	ge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 19;	
	c) dal valore delle quote eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	

	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del precedente ar-	
	ticolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere distribuite tra i soci	
	cooperatori.	
	Non possono essere distribuiti ai soci cooperatori di-	
	videndi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- ARTICOLO 19 -	
	VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso	
	la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Ammini-	
	stratori con lettera raccomandata, fornendo le indica-	
	zioni previste nel precedente articolo 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	

	le propria quota e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato.	
	- ARTICOLO 20 -	
	BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto	
	di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integra-	
	tiva al Bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	

	ge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	d) gli utili non assegnati ai sensi dei commi prece-	
	denti possono essere destinati alla costituzione di	
	altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civi-	
	le:	
	1) è fatto divieto di distribuire i dividendi in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o	
	comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	3) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori;	
	4) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scio-	

	glimento della società, dell'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'orga-	
	no amministrativo nell'apposito albo previsto dall'ar-	
	ticolo 2512 del Codice Civile presso il quale verranno	
	depositati annualmente i bilanci.	
	- ARTICOLO 21 -	
	RISTORNI	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto	
	di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio deli-	
	bera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la coope-	
	rativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	ORGANI SOCIALI	
	- ARTICOLO 22 -	
	ORGANI	

	Sono organi della Società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Sindaco Unico se nominato.	
	- ARTICOLO 23 -	
	ASSEMBLEE	
	Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccoman-	
	data A.R., raccomandata a mano, fax, mail o qualsiasi	
	altro mezzo purchè documentabile, inviata 5 giorni	
	prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto e la maggioranza degli Amministratori e il	
	Sindaco Unico, se nominato.	
	- ARTICOLO 24 -	
	FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea:	
	1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;	
	2) Procede alla nomina degli Amministratori, del Pre-	
	sidente e del Vice - Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	

	3) Procede alla eventuale nomina del Sindaco Unico.;	
	4) Determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli amministratori e al Sindaco Unico;	
	5) Approva i regolamenti interni;	
	6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori	
	e del Sindaco Unico;	
	7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 19.	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni del-	
	l'atto costitutivo si applica l'art. 2436 cod. civ.	
	- ARTICOLO 25 -	
	COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	- ARTICOLO 26 -	
	VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	

	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
	- ARTICOLO 27 -	
	VOTO	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualun-	
	que sia l'ammontare delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto,	
	un rappresentante della Confcooperative di Oristano	
	alla quale la Cooperativa aderisce.	
	- ARTICOLO 28 -	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	

	di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	- ARTICOLO 29 -	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da 2 a 3 consiglieri, eletti dal-	
	l'Assemblea.	
	Durano in carica per tre esercizi e possono essere	
	rieletti	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il	
	vice presidente, se non vi abbia già provveduto l'As-	
	semblea.	
	- ARTICOLO 30 -	
	COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione della società, esclusi so-	
	lo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	- ARTICOLO 31 -	

	CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail o qualunque mezzo purchè documentabi-	
	le, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in	
	modo che i consiglieri e il Sindaco Unico ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono va-	
	lide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	- ARTICOLO 32 -	
	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	In casi di mancanza sopravvenuta di uno o più ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricor-	
	rendo la necessità di approvazione da parte del Sinda-	
	co Unico, qualora quest'ultimo non sia stato nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	

	perché provveda alla loro sostituzione. Gli ammini-	
	stratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli ammini-	
	stratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Sindaco Unico se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Sindaco Unico, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e ri-	
	mane in carica fino alla sua sostituzione.	
	- ARTICOLO 33 -	
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza	
	dovuti agli amministratori. Spetta al Consiglio, sen-	
	tito il parere del Sindaco Unico, se nominato, deter-	
	minare il compenso dovuto agli amministratori che	
	svolgono particolari funzioni nell'interesse aziendale.	
	- ARTICOLO 34 -	
	RAPPRESENTANZA	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	

	ratorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la So-	
	cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali, aderire o	
	partecipare a società, consorzi, cooperative o altri	
	organismi costituiti in associazione temporanea d'im-	
	presa.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Pre-	
	sidente.	
	- ARTICOLO 35-	
	Sindaco Unico:	
	Il Sindaco Unico se obbligatorio per legge, è nominato	
	dall'Assemblea.	
	Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Il Sindaco Unico è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dei sindaco è determinata dal-	
	l'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero perio-	
	do di durata del suo ufficio.	
	Il Sindaco Unico esercita anche il controllo contabile.	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	- ARTICOLO 36 -	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	- ARTICOLO 37 -	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 19, lett. C;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	- ARTICOLO 38 -	
	REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio	
	di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamen-	
	ti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	- ARTICOLO 39 -	

35 di 36

[illegible]